

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4267

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, e della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, aperta alla firma a Dublino il 27 settembre 1996, e norme di adattamento interno

Presentato il 5 agosto 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel predisporre il disegno di legge in oggetto si è considerato che — a differenza della maggior parte degli Accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso — le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea. Esse ri-

guardano quindi realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne i diritti dell'imputato e del condannato, risulta — se non proprio coincidente — caratterizzata quanto meno da un elevato grado di omogeneità.

In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali

esistono rapporti di cooperazione internazionale. Del resto l'attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto « spazio giudiziario europeo » implica inevitabilmente una riduzione degli ostacoli solitamente posti all'extradizione dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i diversi Paesi. Neppure va dimenticato che i due Accordi in questione rappresentano in sostanza l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen (articoli 59-66), al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito. Per di più, il rilievo delle due Convenzioni risulta esplicitamente esaltato dal Piano di azione comune del 28 aprile 1997, che attribuisce specifica considerazione alla ratifica delle stesse, assegnando loro priorità nell'azione di prevenzione del crimine.

Con le seguenti annotazioni si daranno rapidi chiarimenti sul contenuto di alcune norme del disegno di legge.

Articoli 3-5. Dal momento che il principio di specialità costituisce uno dei cardini dell'extradizione, è parso necessario prevedere una procedura garantita dalla necessaria presenza del difensore per la rinuncia alla protezione offerta dal principio *de quo*.

Si sono, inoltre, individuate due distinte sedi per la dichiarazione di rinuncia, stabilendosi — nel caso in cui questa si abbia dinanzi al giudice competente per il reato di cui all'extradizione — che il giudice deve preliminarmente accertare la conoscenza da parte dell'estradando dei fatti cui la rinuncia si riferisce.

Ovviamente, quando la dichiarazione venga resa dinanzi al giudice competente per il reato interessato dal principio di specialità, la conoscenza dei fatti risulta scontata.

Si è optato per individuare nelle Procure generali presso le Corti d'appello l'autorità giudiziaria competente a ricevere direttamente dallo Stato richiesto dell'extradizione, che abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 14 della Convenzione di Dublino, la richiesta d'informazioni complementari. Le Procure generali saranno tenute ad interpellare le autorità giudiziarie che procedono o hanno proceduto penalmente per l'accer-

tamento della responsabilità penale relativa al reato posto a base della domanda di estradizione. Tale soluzione appare come un razionale contemperamento dell'esigenza organizzativo-funzionale consistente nella posizione ordinamentale delle Procure generali presso le Corti d'appello in materia di estradizione, posizione che garantisce una certa specializzazione ed esperienza specifica di tali uffici in una materia implicante tematiche giuridiche ed operative transnazionali, con l'esigenza del necessario coinvolgimento delle autorità giudiziarie direttamente in possesso di alcuni dati processuali che possono essere l'oggetto della richiesta d'informazione complementare. Tale prospettiva è sembrata la migliore; in tale contesto è apparso non ostativo il dato testuale dell'articolo 14 della Convenzione di Dublino, in assenza di indicazioni più precise nella relazione esplicativa alla Convenzione, in quanto si è ritenuto che fra le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali vi siano nell'ordinamento italiano anche le Procure generali presso le Corti d'appello che hanno inoltre una competenza generale in materia di estradizione, materia certamente di natura penale.

Articoli 6-11. La Convenzione di Bruxelles imprime alla procedura estradizionale una forte accelerazione, che naturalmente comporta un certo affievolimento delle garanzie tradizionali.

Da ciò deriva la necessità di apprestare, in relazione ai pochi momenti critici, una tutela che, pur se compatibile con il carattere sommario della procedura, risulti tuttavia efficace.

Per queste ragioni si è ritenuto opportuno mantenere la competenza dell'autorità giudiziaria, individuata — in conformità alla disciplina codicistica — nella Corte d'appello. In particolare l'articolo 3, per assicurare consapevolezza, libertà e genuinità della espressione del consenso alla estradizione da parte della persona richiesta, dispone che la volontà venga manifestata alla presenza del difensore e previa informazione circa i dati comunicati dallo Stato richiedente e circa il

carattere irrevocabile del consenso prestato. Analoghe cautele vengono apprestate dall'articolo 8 per la rinuncia alla regola della specialità.

Un problema complesso, determinato dalle possibilità di impugnativa previste dall'ordinamento italiano avverso i provvedimenti giurisdizionali (ma del resto anche avverso quelli amministrativi), si è dovuto affrontare per assicurare l'osservanza degli stretti termini previsti dalla Convenzione per la consegna della persona estradata.

Si è forzatamente preso atto, anzitutto, della difficoltà di escludere il provvedimento sulla estradizione dal ricorso per cassazione. Per introdurre uno sveltimento iniziale, nonché, ma questo risultato è meno sicuro, una sia pur parziale selezione, si è ridotto a soli cinque giorni il termine entro il quale l'impugnazione può essere proposta.

In secondo luogo, dovendosi ovviamente prevedere che la decisione (defini-

tiva) sulla estradizione non potrà aversi prima dei venti giorni, dalla prestazione del consenso, entro i quali la decisione deve essere comunicata allo Stato richiedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione, si è ritenuto che il solo modo di armonizzare le particolarità dell'ordinamento italiano con gli obblighi convenzionali sia quello di prevedere l'esecuzione condizionata della estradizione. Quindi la persona estradata potrà essere consegnata anche in pendenza del ricorso per cassazione, ogni qual volta lo Stato richiedente si impegnerà a riconsegnare la persona stessa nell'eventualità che la sentenza venga annullata.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessario redigere la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il presente disegno di legge concerne la ratifica di due Convenzioni in materia di estradizione stipulate tra gli Stati membri dell'Unione europea, la prima aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, la seconda a Dublino il 27 settembre 1996.

Le nuove normative pattizie avranno efficacia soltanto tra i Paesi membri dell'Unione europea e non fra tutti quelli impegnati dalla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dalla legge 30 gennaio 1963, n. 300, che continuerà pertanto ad avere piena applicazione per i rapporti con tutti i Paesi non firmatari dei nuovi Accordi, ed anche fra i Paesi dell'Unione europea conserverà piena efficacia per tutte le questioni non regolate dalle nuove disposizioni.

Queste ultime prevedono una disciplina semplificata collegata essenzialmente al consenso dell'interessato (Bruxelles) ed una disciplina comunque più rapida di quella ordinaria (Dublino), in considerazione dell'opportunità di stabilire la più ampia collaborazione possibile tra i Paesi membri dell'Unione europea.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il rapporto delle discipline pattizie con le norme interne in materia di estradizione, previste dal codice di procedura penale, è quello consueto di prevalenza delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale, in base al quale l'estradizione è disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale e, solo in mancanza, dalle norme del diritto interno.

Non risultano elementi significativi ai fini della compilazione della scheda preliminare di analisi di impatto della regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, di seguito denominata « Convenzione di Bruxelles », e la Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, aperta alla firma a Dublino il 27 settembre 1996, di seguito denominata « Convenzione di Dublino ».

ART. 2.

(Esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Bruxelles e dall'articolo 18 della Convenzione di Dublino.

CAPO II

RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITÀ

ART. 3.

(Rinuncia al beneficio del principio della specialità. Autorità competente).

1. La dichiarazione di rinuncia di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *d*), della

Convenzione di Dublino è resa dalla persona estradata dinanzi: *a)* al giudice per le indagini preliminari competente, prima dell'esercizio dell'azione penale; *b)* al giudice che procede, dopo l'esercizio dell'azione penale; *c)* al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, durante la pendenza del ricorso per cassazione; *d)* al giudice competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, quando la sentenza è irrevocabile.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa anche dinanzi al giudice competente per il fatto per il quale la estradizione è già stata concessa.

3. Il giudice procede in camera di consiglio alla presenza del difensore della persona estradata. Se il difensore di fiducia o d'ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice procede a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

ART. 4.

(Forma e contenuto della rinuncia).

1. La rinuncia alla specialità è irrevocabile. La persona estradata è preventivamente informata della irrevocabilità della rinuncia. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate « norme di attuazione del codice di procedura penale ».

2. La rinuncia deve essere espressa e contenere preciso riferimento ai singoli fatti diversi anteriori alla consegna per i quali essa interviene. A tale fine, il giudice competente ai sensi dell'articolo 3 raccoglie la relativa dichiarazione e ne cura la verbalizzazione, accertando che la persona estradata la renda volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano.

ART. 5.

(Informazioni complementari).

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione di Dublino, le competenti autorità degli Stati che hanno fatto la prevista dichiarazione possono richiedere informazioni complementari sulla domanda di estradizione anche direttamente alla Procura generale presso la corte d'appello del distretto in cui si trova l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale posto a base della domanda di estradizione.

2. La Procura generale provvede, senza ritardo, assunte le necessarie informazioni presso le autorità giudiziarie che procedono, o che hanno proceduto, per i reati oggetto della domanda di estradizione.

3. Nel caso di estradizione per l'estero le informazioni vengono richieste direttamente all'autorità giudiziaria straniera dall'autorità giudiziaria competente.

CAPO III

ESTRADIZIONE
IN FORMA SEMPLIFICATA

ART. 6.

(Modalità ed effetti del consenso).

1. Il consenso della persona della quale è stato richiesto l'arresto provvisorio a fini estradizionali è raccolto dalla corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 701, comma 4, del codice di procedura penale, immediatamente dopo l'arresto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura coercitiva o dalla convalida prevista dall'articolo 716 del codice di procedura penale.

2. Il consenso è assunto nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale. A tale fine, la persona arrestata è preventivamente informata dei dati comunicati

dallo Stato richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles e degli effetti del consenso medesimo.

3. Il consenso prestato è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso. Si applica l'articolo 205-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

4. La corte d'appello comunica senza ritardo, e comunque non oltre dieci giorni, all'autorità straniera che ha richiesto l'arresto provvisorio se la persona ha prestato il consenso. Della comunicazione è contestualmente trasmessa copia al Ministro della giustizia.

5. Il consenso sospende il decorso del termine previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi 13 dicembre 1957, e ratificata ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300.

ART. 7.

(Rinuncia alla regola della specialità).

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Bruxelles, le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, non si applicano se la persona arrestata che acconsente all'extradizione rinuncia espressamente alla regola della specialità.

2. La rinuncia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata degli effetti della rinuncia e della sua irrevocabilità. Si applica l'articolo 205-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

ART. 8.

(Procedimento).

1. La corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, può chie-

dere direttamente all'autorità straniera richiedente le informazioni e la documentazione necessarie alla decisione. Della richiesta e delle informazioni successivamente comunicate è senza ritardo trasmessa copia al Ministro della giustizia.

2. La corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con sentenza sulla estradizione semplificata. Della data dell'udienza è dato avviso al procuratore generale, alla persona arrestata e al suo difensore almeno ventiquattro ore prima. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 704 del codice di procedura penale.

3. Entro dieci giorni dalla prestazione del consenso da parte della persona arrestata, la corte d'appello provvede sull'esistenza delle condizioni per l'extradizione, dopo avere assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se compare, l'interessato.

4. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a comunicazione e notifica per le parti.

5. La sentenza è immediatamente depositata in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Nei casi di rifiuto della estradizione semplificata, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'estradando e comunicato al procuratore generale.

ART. 9.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro la sentenza che ha deciso sull'extradizione semplificata può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto

dall'articolo 8, comma 6, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Si procede comunque alla consegna se lo Stato richiedente assicura allo Stato richiesto che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, si procederà alla immediata liberazione della persona consegnata.

ART. 10.

(Provvedimento di estradizione. Consegna).

1. Il presidente della corte d'appello comunica direttamente all'autorità straniera dello Stato richiedente immediatamente, e comunque non oltre venti giorni dalla data di assunzione del consenso, la decisione sull'extradizione; se questa è positiva comunica, anche tramite i competenti servizi di polizia, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale imposte all'estradando ai fini dell'extradizione.

2. Il presidente della corte d'appello che ha deliberato sull'extradizione decide senza ritardo sulla sussistenza dei casi di forza maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles e concorda la nuova data di consegna anche tramite i competenti servizi di polizia.

3. Quando sono richieste le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Bruxelles, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di ricevimento delle informazioni medesime.

ART. 11.

*(Consenso successivo
alla domanda di estradizione).*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi in cui il consenso è dato dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui

all'articolo 8 della Convenzione di Bruxelles, ma prima della presentazione della domanda di estradizione.

2. Il consenso può essere prestato dopo la presentazione della domanda di estradizione, quando non è stata fatta domanda di arresto provvisorio.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**CONVENZIONE
STABILITA SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
RELATIVA ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ESTRADIZIONE
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio del 9 marzo 1995;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne;

RICONOSCENDO l'importanza dell'extradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi;

CONVINTI della necessità di semplificare la procedura di estradizione nella misura in cui ciò sia compatibile con i principi fondamentali del diritto interno, compresi i principi della convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

CONSTATANDO che in molti procedimenti di estradizione la persona oggetto della domanda non si oppone alla sua consegna;

CONSIDERANDO che in casi del genere è auspicabile ridurre al minimo il tempo necessario all'extradizione e qualsiasi periodo di detenzione a fini di estradizione;

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno facilitare l'applicazione della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, semplificando e migliorando la procedura di estradizione;

CONSIDERANDO che le disposizioni della convenzione europea di estradizione restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione.

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1**Disposizioni generali**

- 1. La presente convenzione intende facilitare, tra gli Stati membri dell'Unione europea, l'applicazione della convenzione europea di estradizione, completandone le disposizioni.**
- 2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri.**

ARTICOLO 2**Obbligo di consegna**

Gli Stati membri si impegnano a consegnarsi reciprocamente secondo la procedura semplificata stabilita dalla presente convenzione le persone ricercate ai fini dell'extradizione, a condizione che vi siano il consenso di tali persone e l'accordo dello Stato richiesto, dati a norma della presente convenzione.

ARTICOLO 3**Condizioni per la consegna**

- 1. In applicazione dell'articolo 2, chiunque sia stato oggetto di una richiesta di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della convenzione europea di estradizione è consegnato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e dell'articolo 12 paragrafo 1 della presente convenzione.**
- 2. La consegna di cui al paragrafo 1 non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione né della documentazione richiesta dall'articolo 12 della convenzione europea di estradizione.**

ARTICOLO 4.**Informazioni da comunicare**

1. Ai fini dell'informazione della persona arrestata, per l'applicazione degli articoli 6 e 7, nonché dell'informazione dell'autorità competente, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono considerati sufficienti i seguenti dati che devono essere comunicati dallo Stato richiedente:

- a) identità della persona ricercata;
- b) autorità che ha chiesto l'arresto;
- c) esistenza di un ordine di arresto o di un atto di uguale forza oppure di una sentenza avente forza esecutiva;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato;
- e) descrizione delle circostanze del reato, compresi l'ora, il luogo ed il grado di partecipazione nel reato della persona ricercata;
- f) per quanto possibile, conseguenze del reato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, possono essere chieste informazioni complementari qualora quelle previste in detto paragrafo si rivelino insufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato richiesto di autorizzare la consegna.

ARTICOLO 5**Consenso e accordo**

1. Il consenso della persona arrestata è dato a norma degli articoli 6 e 7.
2. L'autorità competente dello Stato richiesto dà il proprio accordo secondo le procedure nazionali.

ARTICOLO 6**Informazione della persona**

Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'extradizione sia arrestata nel territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente la informa, conformemente al suo diritto interno, della domanda presentata contro di essa nonché della possibilità offertale di consentire alla sua consegna allo Stato richiedente secondo la procedura semplificata.

ARTICOLO 7**Modalità per l'assunzione del consenso**

1. Il consenso della persona arrestata, e l'eventuale rinuncia espressa alla regola della specialità, sono dati dinanzi all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto, conformemente al diritto interno di quest'ultimo.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso, e l'eventuale rinuncia di cui al paragrafo 1, siano raccolti con modalità dalle quali risulti che la persona li ha dati di sua volontà e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine, la persona arrestata ha il diritto di farsi assistere da un difensore.

3. Il consenso, e l'eventuale rinuncia di cui al paragrafo 1 sono raccolti in un verbale secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro richiesto.

4. Il consenso, e l'eventuale rinuncia di cui al paragrafo 1 sono irrevocabili. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, gli Stati membri possono indicare in una dichiarazione che il consenso può essere revocabile, secondo le disposizioni del diritto interno. In tal caso, il periodo compreso tra la notifica del consenso e quello della revoca non è preso in considerazione per il calcolo dei termini di cui all'articolo 16, paragrafo 4 della convenzione europea di estradizione.

ARTICOLO 8

Comunicazione del consenso

1. Lo Stato richiesto notifica immediatamente allo Stato richiedente il consenso della persona. Per permettere a quest'ultimo di presentare, se del caso, una domanda di estradizione, lo Stato richiesto comunica non oltre dieci giorni dall'arresto provvisorio, se la persona ha dato o meno il suo consenso.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata direttamente tra le autorità competenti.

ARTICOLO 9**Rinuncia alla regola della specialità**

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o in qualsiasi altro momento, che le disposizioni dell'articolo 14 della convenzione europea di estradizione non si applicano se la persona, a norma dell'articolo 7:

- a) acconsente all'extradizione o
- b) acconsente all'extradizione e rinuncia espressamente alla regola della specialità.

ARTICOLO 10**Comunicazione della decisione di estradizione**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, la comunicazione della decisione di estradizione adottata in applicazione della procedura semplificata nonché delle informazioni relative a tale procedura si effettua direttamente tra l'autorità competente dello Stato richiesto e l'autorità dello Stato richiedente che ha domandato l'arresto provvisorio.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 si effettua non oltre venti giorni a decorrere dalla data in cui la persona ha dato il consenso.

ARTICOLO 11**Termine per la consegna**

1. La consegna della persona è effettuata non oltre venti giorni a decorrere dalla data in cui la decisione di estradizione è stata comunicata alle condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Alla scadenza del termine previsto al paragrafo 1 la persona, se detenuta, è rimessa in libertà nel territorio dello Stato richiesto.

3. In casi di forza maggiore che impediscano la consegna della persona entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità interessata di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ne informa l'altra autorità. Le stesse convengono tra loro una nuova data di consegna. In questa ipotesi le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono applicabili a decorrere dalla nuova data convenuta per la consegna. In tal caso, la consegna avrà luogo entro venti giorni a decorrere dalla data così convenuta. Se la persona in questione è ancora detenuta alla scadenza di questo termine, essa è rimessa in libertà.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano qualora lo Stato membro richiesto desideri avvalersi dell'articolo 19 della convenzione europea di estradizione.

ARTICOLO 12**Consenso dato dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 8 o in altre circostanze**

1. Qualora la persona abbia dato il proprio consenso dopo il termine di dieci giorni previsto all'articolo 8, lo Stato richiesto

- applica la procedura semplificata quale prevista dalla presente convenzione se non gli è ancora pervenuta una domanda di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione europea di estradizione;

può ricorrere a tale procedura se nel frattempo gli è pervenuta una domanda di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione europea di estradizione.

2. Qualora non sia stata fatta alcuna domanda di arresto provvisorio e nel caso in cui il consenso sia stato dato dopo il ricevimento di una domanda di estradizione, lo Stato richiesto può ricorrere alla procedura semplificata quale prevista dalla presente convenzione.

3. All'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato membro dichiara se intende applicare il paragrafo 1, secondo trattino e il paragrafo 2 ed a quali condizioni.

ARTICOLO 13

Riestradizione verso un altro Stato membro

Se in base alla dichiarazione dello Stato membro di cui all'articolo 9 della presente convenzione nei confronti della persona estradata non vige la regola della specialità, l'articolo 15 della convenzione di estradizione non si applica alla riestradizione verso un altro Stato membro, a meno che tale dichiarazione non disponga diversamente.

ARTICOLO 14

Transito

In caso di transito regolato dall'articolo 21 della convenzione europea di estradizione, qualora si tratti di estradizione secondo la procedura semplificata, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in caso d'urgenza la domanda, corredata delle informazioni di cui all'articolo 4, può essere inoltrata con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta allo Stato di transito. Lo Stato di transito può comunicare la propria decisione con la stessa procedura;

- b) le informazioni di cui all'articolo 4 devono essere sufficienti per consentire all'autorità competente dello Stato di transito di constatare che si tratta di una procedura semplificata di estradizione e di prendere, nei confronti della persona estradata, le misure restrittive necessarie all'effettuazione del transito.

ARTICOLO 15

Determinazione delle autorità competenti

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato membro indica, in una dichiarazione, quali saranno le autorità competenti ai sensi degli articoli da 4 a 8, 10 e 14.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne notifica il deposito a tutti gli Stati membri.
2. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dello Stato membro che procede per ultimo a questa formalità.

3. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi altro momento, che la convenzione è applicabile nei suoi confronti, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, novanta giorni dopo la data del deposito della sua dichiarazione.
4. Ogni dichiarazione fatta a norma dell'articolo 9 prende effetto trenta giorni dopo il suo deposito, ma non prima della data di entrata in vigore della presente convenzione o della messa in applicazione di quest'ultima nei confronti dello Stato membro interessato.
5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione tra lo Stato richiesto e lo Stato richiedente.

ARTICOLO 17

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato aderente a cura del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ed approvato da tutti gli Stati membri, fa fede alla stessa stregua degli altri testi autentici. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
4. Per gli Stati membri che vi aderiranno la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni.
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 16, paragrafo 3.

FATTO a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

**CONVENZIONE,
STABILITA SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del ventisette settembre millenovecentonovantasei,

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne;

RICONOSCENDO l'importanza dell'extradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace nella misura in cui i loro sistemi di governo sono fondati sui principi democratici gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire un processo equo;

TENENDO PRESENTE che il Consiglio ha stabilito, con il suo atto del 10 marzo 1995, la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

TENENDO CONTO dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia;

CONSIDERANDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. La presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

- della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in appresso denominata "convenzione europea di estradizione"
- della convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977, in appresso denominata "convenzione europea per la repressione del terrorismo",
- della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione, nonché
- del capo I del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in appresso denominato "trattato Benelux", nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né le intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione.

ARTICOLO 2

Fatti che danno luogo all'extradizione

1. Danno luogo all'extradizione i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi.
2. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.
3. L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 2, paragrafo 2 del trattato Benelux si applicano parimenti quando taluni fatti sono punibili con sanzioni pecuniarie.

ARTICOLO 3**Cospirazione e associazione per delinquere**

1. Quando, secondo la legge dello Stato membro richiedente il fatto su cui si basa la domanda di estradizione è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di

- a) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o
- b) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le persone.

2. Allo scopo di determinare se la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto deve tener conto delle informazioni contenute nel mandato di arresto o atto di effetto analogo o nella sentenza di condanna della persona della quale viene chiesta l'extradizione nonché nell'esposizione dei fatti prevista all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione europea di estradizione o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del trattato Benelux.

3. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, o di applicarlo a talune condizioni determinate.

4. Gli Stati membri che hanno formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 prevedono che dà luogo ad estradizione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati concernenti attività di terrorismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, di traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata o di altri atti di violenza che siano diretti contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o costituiscono un pericolo collettivo per le persone, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all'esecuzione effettiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione.

ARTICOLO 4

Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario

L'extradizione ai fini del procedimento penale non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della convenzione europea di estradizione, o dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del trattato Benelux, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona in questione sia privata della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

ARTICOLO 5**Reati politici**

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici.
2. Ciascuno Stato membro, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione
 - a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e
 - b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.
3. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.
4. Le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra Stati membri.

ARTICOLO 6**Reati fiscali**

1. In materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, danno parimenti luogo all'extradizione, alle condizioni previste dalla presente convenzione, dalla convenzione europea di estradizione e dal trattato Benelux, i fatti che corrispondono, secondo la legge dello Stato membro richiesto, ad un reato della stessa natura.

2. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che concederà l'extradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.

ARTICOLO 7**Estradizione dei nazionali**

1. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che non concederà l'estradizione dei propri cittadini o che l'autorizzerà soltanto a determinate condizioni da esso specificate.

3. Qualsiasi riserva di cui al paragrafo 2 ha validità di cinque anni a decorrere dal primo giorno d'applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia essa può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata.

Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il depositario informa in proposito lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro notifica al depositario, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, che rinnova la sua riserva o che la modifica per rendere più leggere le condizioni di estradizione o che la ritira.

In assenza della notifica di cui al comma precedente, il depositario comunica allo Stato membro interessato che la sua riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi, entro il quale tale Stato membro dovrà procedere alla notifica. Alla scadenza di tale periodo, l'assenza di notifica comporta la decadenza della riserva.

ARTICOLO 8**Prescrizione**

1. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.

2. Lo Stato membro richiesto ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 quando la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

ARTICOLO 9**Amnistia**

L'extradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

ARTICOLO 10**Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione**

1. Per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto:

- a) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale;

- b) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l'esecuzione di una misura restrittiva della sua libertà personale;
- c) essere soggetta all'esecuzione di una pena o di una misura non restrittiva della libertà, compresa una pena o una misura pecuniaria, oppure della misura che ad essa si sostituisce, anche se è restrittiva della libertà personale;
- d) essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio della specialità per fatti precisi anteriori alla sua consegna.

2. La rinuncia della persona estradata prevista al paragrafo 1, lettera d) è espressa dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro richiedente e messa a verbale, conformemente al diritto interno di tale Stato.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la rinuncia di cui al paragrafo 1, lettera d) sia raccolta con modalità dalle quali risulti che la persona l'ha espressa volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine la persona estradata ha il diritto di farsi assistere da un difensore.

4. Quando lo Stato membro richiesto ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica ai reati fiscali, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 11**Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto**

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux, si presume dato, salvo indicazione contraria nel concedere l'extradizione in un caso particolare.

Qualora lo Stato membro dichiari, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato, si applica l'articolo 10, paragrafo 1.

ARTICOLO 12**Riestradizione verso un altro Stato membro**

1. L'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 uno Stato membro può dichiarare che l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux continuano ad essere applicati nei suoi confronti, salve disposizioni contrarie previste all'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (1), o salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.

ARTICOLO 13**Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax**

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione, sempre che altre disposizioni della presente convenzione non dispongano diversamente.
2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ciascuno Stato membro indica l'autorità o le autorità che ha designato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Esso comunica al depositario ogni modifica relativa a tale designazione.
3. La domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi via telefax. Ciascuna autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento corretto.
4. Per garantire l'origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all'apparecchio dell'autorità centrale viene attivato quando l'apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo.

Gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione del presente articolo.

5. Per garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifica nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali e descrive l'impaginazione. Qualora lo Stato membro richiesto metta in dubbio tale corrispondenza, la sua autorità centrale è abilitata a esigere che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente produca i documenti originali, o una copia autentica di essi, entro un periodo di tempo ragionevole, tramite i canali diplomatici ovvero mediante qualsiasi altro canale scelto di comune accordo.

ARTICOLO 14

Informazioni complementari

Ciascuno Stato membro può, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, dichiarare che nelle sue relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di questi altri Stati membri possono, se del caso, rivolgersi direttamente alle sue autorità giudiziarie o alle sue altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali contro la persona della quale è chiesta l'estradizione per richiedere informazioni complementari conformemente all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux.

All'atto della dichiarazione lo Stato membro precisa quali sono le sue autorità giudiziarie o le sue altre autorità competenti autorizzate a richiedere, a comunicare o a ricevere tali informazioni complementari.

ARTICOLO 15**Autenticazione**

I documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'extradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux. In quest'ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autentiche dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale o dall'autorità centrale di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 16**Transito**

In caso di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Le informazioni contenute nelle domande di transito devono essere sufficienti per consentire allo Stato membro di transito di valutare la richiesta e di prendere nei confronti della persona estradata le misure coercitive necessarie per l'esecuzione del transito stesso.

A tal fine sono sufficienti le seguenti informazioni:

- identità della persona estradata,
- esistenza di un mandato di arresto o di altro atto equivalente oppure di una sentenza esecutiva,

natura e qualificazione giuridica del reato,

descrizione delle circostanze del reato, compresa la data e il luogo.

- b) La domanda di transito e le informazioni di cui alla lettera a) possono essere inviate allo Stato membro di transito con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta. Lo Stato membro di transito comunica la propria decisione con lo stesso mezzo.
- c) In caso di utilizzo della via aerea senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro richiedente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui alla lettera a).
- d) Fatte salve le pertinenti disposizioni della presente convenzione, in particolare gli articoli 3, 5 e 7, restano di applicazione l'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione nonché l'articolo 21, paragrafo 1 del trattato Benelux.

ARTICOLO 17

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

ARTICOLO 18**Entrata in vigore**

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.
4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.
5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

ARTICOLO 19**Adesione di nuovi Stati membri**

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato membro aderente a cura del Consiglio dell'Unione europea, fa fede.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. Per gli Stati membri che vi aderiranno, la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni.
5. Se la presente convenzione non è ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 18, paragrafo 4.

ARTICOLO 20**Depositario**

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

Fatto a Dublino, addì ventisette settembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette una copia conforme a ciascuno Stato membro.

ALLEGATO**Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo**

Gli Stati membri dichiarano che la presente convenzione lascia impregiudicati il diritto d'asilo riconosciuto dalle rispettive costituzioni nonché l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, completata dalla convenzione relativa allo status degli apolidi, del 28 settembre 1954 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, del 31 gennaio 1967.

Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia
relativa all'articolo 7 della presente convenzione

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia confermano — come avevano dichiarato durante i negoziati per la loro adesione agli accordi di Schengen — che non invocheranno, nei confronti degli altri Stati membri che garantiscono un trattamento uguale, le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione come motivo di rifiuto dell'estradizione di residenti di Stati che non sono Stati nordici.

Dichiarazione relativa al concetto di "nazionali"

Il Consiglio prende atto del fatto che gli Stati membri si impegnano ad applicare la convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate nei confronti dei cittadini di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 di detta convenzione.

L'impegno degli Stati membri menzionato al primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della presente convenzione.

Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5

La Grecia interpreta l'articolo 5 nell'ottica del paragrafo 3 dell'articolo in questione. Questa interpretazione assicura il rispetto delle condizioni della costituzione greca la quale:

prevede esplicitamente il divieto di estradare uno straniero contro il quale è in atto un procedimento penale a motivo della sua attività a favore della libertà e

distingue i reati politici da quelli cosiddetti misti, per i quali non è previsto lo stesso regime di quello applicabile ai reati politici.

**Dichiarazione del Portogallo riguardo all'extradizione richiesta
per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza
a carattere perpetuo**

Avendo formulato una riserva alla convenzione europea di estradizione del 1957, in base alla quale il Portogallo non concederà l'extradizione di persone richieste per un reato cui corrisponda una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo, esso dichiara che, qualora sia chiesta l'extradizione per un reato a cui corrisponde una siffatta pena o misura di sicurezza, accorderà, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della sua Costituzione quali sono state interpretate dalla sua Corte costituzionale, l'extradizione unicamente se riterrà sufficienti le assicurazioni fornite dallo Stato membro richiedente relative alla promozione, conformemente alla sua legge e alla sua prassi in materia di esecuzione delle pene, delle misure di alleggerimento di cui potrebbe beneficiare la persona richiesta.

Il Portogallo riafferma la validità degli impegni sottoscritti nei vigenti accordi internazionali di cui è parte e in particolare di quelli assunti ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di adesione del Portogallo alla convenzione di applicazione di Schengen.

Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione

Il Consiglio dichiara

- a) che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico:
- dell'attuazione della presente convenzione;
 - del suo funzionamento quando sarà in vigore;
 - della possibilità per gli Stati membri di modificare le riserve espresse nell'ambito della presente convenzione per rendere più leggere le condizioni di estradizione, o di ritirare tali riserve;
 - del funzionamento delle procedure di estradizione tra gli Stati membri in una prospettiva generale;
- b) che un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione esaminerà l'eventuale attribuzione di competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,93



14PDL0047940